



Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

GIUNTA COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE
Numero 142 del 27-10-2020

Oggetto: COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. 31172004 E SS. MM. E II - PROROGA

In data 27-10-2020 alle ore 10:10, nella sala delle adunanze del Comune di Pignataro Maggiore, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MAGLIOCCA GIORGIO	SINDACO	Presente
2	PALUMBO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
3	ROMAGNUOLO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
4	DEL VECCHIO GERARDO	ASSESSORE	Presente
5	ADDUCE AMELIA	ASSESSORE	Presente

Presenti **4** Assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

La seduta, convocata per le vie brevi, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, ha raggiunto il numero legale all'ora sopra indicata, come risulta dal registro previsto dall'art.11, comma 3, dello stesso Regolamento.

Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti il Sindaco MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Sindaco dichiara aperta la seduta in presenza considerata la brevità della durata della riunione e in considerazione del limitato numero dei partecipanti, tutti muniti dei D.P.I. ed adeguatamente distanziati nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

LA GIUNTA COMUNALE

-**Esaminata** e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;

-**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente atto

-**Di approvare** la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-**Di dichiarare** la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

il Comune di Piana di Monte Verna, con nota prot.7848 del 23.10.2020, chiedeva all'Amministrazione Comunale di Pignataro Maggiore l'autorizzazione all'utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Arch. Baldo Marcello, assunto presso il Comune di Pignataro Maggiore a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di "Istruttore Direttivo", categoria D posizione economica D1;

- il dipendente manifestava in proposito e per le vie brevi la disponibilità allo svolgimento della propria attività per n. 12 ore a settimana presso l'ente richiedente fino al 30.06.2021;

- la richiesta di autorizzazione allo scavalco è dovuta alla carenza, presso il Comune di Piana di Monte Verna, di figura professionale avente competenza in materia tecnica per intervenuto pensionamento dal 01.08.2019 dell'unico dipendente di categoria C;

- nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti appare opportuno aderire alla richiesta del Comune di Piana di Monte Verna, anche in considerazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro prestato presso l'Ente di appartenenza;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/01, secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

-l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati

dall'Amministrazione comunale di appartenenza”.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce expressis verbis: “l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
 - la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
 - il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d’eccezione” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
 - l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...”;
 - l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di autorizzare il Comune di Piana di Monte Verna ed il dipendente Baldo Marcello alla prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 557, l. 311/2004, per il periodo novembre 2020/30.06.2021, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario d’obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Pignataro Maggiore .
2. Ai sensi di quanto indicato al punto 1), la convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.
3. Di dare atto che: - le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali; - l’utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso l’Ente di appartenenza e l’utilizzo dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.
4. Di approvare la bozza di convenzione, allegata in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione anch’essa unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE) PRESSO IL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno del mese di, nella Sede Comunale di, con la presente convezione

TRA

il Comune di PIGNATARO MAGGIORE, con sede in via Municipio, 12 Pignataro Maggiore, Cod. Fisc. 80010350611, rappresentato dal Sindaco, avv. Giorgio Magliocca, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune, che in questo atto legittimamente rappresenta;

ED

il Comune di Piana di Monte Verna, con sede in Via Laurelli, 27, Piana di Monte Verna, Cod.Fisc. 82001510617, rappresentato dal Sindaco, dr. Stefano Lombardi , domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune, che in questo atto legittimamente rappresenta

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale

assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...);

- in esecuzione della deliberazione di G.C. n..... del.... , resa immediatamente eseguibile, conseguente alla nota prot. n.7848 del 23.10.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Piana di Monte Verna (CE) richiedeva al Comune di Pignataro Maggiore (CE)- ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il funzionario dipendente, Arch. Baldo Marcello (Cat. D1), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione e per un periodo dal novembre 2020 al 30.06.2021, salvo proroga;

- il Comune di Pignataro Maggiore , con deliberazione di G.C. n. ___ del ___, resa immediatamente eseguibile esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto dell'Arch. Baldo Marcello presso il Comune di Piana di Monte Verna , fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Pignataro Maggiore autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Arch. Baldo Marcello, Categoria professionale "D", Posizione economica "D1", a svolgere la propria attività presso il Comune di Piana di Monte Verna , ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che -a tal fine- controfirma la presente convenzione, per il periodo da novembre 2020 al 30.06.2021, salvo proroga.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Pignataro Maggiore a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3 – Ai sensi di quanto indicato nell'art. 1), la convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Piana di Monte Verna e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Pignataro Maggiore, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Piana di Monte Verna sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore. Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 all'attività lavorativa del dipendente Arch. Baldo Marcello oltre l'orario settimanale d'obbligo, si applica quanto di seguito precisato: “ nel cumulo dei duerapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario; la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Piana di Monte Verna dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore; le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Piana di Monte Verna di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Pignataro Maggiore.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "D", posizione economica D1, del Comune di appartenenza. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Piana di Monte Verna saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Piana di Monte Verna il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, pari a Km 50, per il percorso A/R. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza o del luogo di residenza, se questo è posto a distanza inferiore rispetto al primo.

Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio. Il Comune di Piana di Monte Verna potrà, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999 e ss.mm.ii..

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza

nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL.. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pignataro Maggiore:

IL SINDACO : Avv. Giorgio Magliocca- _____

Per il Comune di Piana di Monte Verna :

IL SINDACO : Dr. Stefano Lombardi - _____

Per espressa accettazione :

Il Dipendente autorizzato: Arch. Baldo Marcello

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto in data 27-10-2020 è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente.

Pignataro Maggiore li, 27-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to ERNESTO D'ONOFRIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27-10-2020

Pignataro Maggiore li 27-10-2020

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore li 27-10-2020

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

☐ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

Pignataro Maggiore li 27-10-2020

Il Segretario Comunale

f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE